



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - DATI AL 31-12-2020 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, IN VIDEO CONFERENZA, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	
1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente	Sì	
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì	
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	Sì	
4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere	No	
5. ROLANDO MAURO - Consigliere	Sì	
6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere	No	
7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere	Sì	
8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere	Sì	
9. CALA' ANGELA - Consigliere	Sì	
10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere	Sì	
11.	Sì	
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Stefania Caviglia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza.
Si da atto che:

il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è avvenuta tramite zoom per videoconferenza;

i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione;

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge

- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31-12-2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26-11-2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione n. 13 del 28/12/2021 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot. 4743 del 28/12/2021;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di CERIANA detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **prevede** un nuovo piano di razionalizzazione per l'unica società partecipata "Rivieracqua SC.p.a.";
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dal Comune dettagliatamente elencata nell'allegato;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

La sottoscritta dott.ssa Stefania Caviglia Segretario Comunale, esprime, **in ordine alla regolarità tecnica e contabile**, parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera b) e dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Caviglia

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA'
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AL 31.12.2020
EX ART. 20, D.LGS. N. 175/2016
(DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2021)**

RELAZIONE TECNICA

1) Premessa.

Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità T.U.S.P.).

L'articolo 24 T.U.S.P. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), al 1° comma, ha previsto che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Il comma 4 dell'art. 24 ha previsto che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Il comma 5 dell'art. 24 ha previsto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater C.C..

Il comma 5-bis dell'art. 24, come anche precisato più avanti, ha previsto che, a partire dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 sopra citati non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e, inoltre, che l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione.

L'articolo 4 T.U.S.P. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) ha previsto, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

L'articolo 4, comma 2, T.U.S.P., ha previsto che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016".

L'articolo 4, comma 4, T.U.S.P., ha previsto che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.S.P., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

L'articolo 4, comma 9-bis, T.U.S.P., ha previsto, inoltre, che, nel rispetto della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.S.P..

L'articolo 5 T.U.S.P. (Oneri di motivazione analitica) ha previsto, al comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 16 T.U.S.P. (Società in house) ha previsto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche

a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c. 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis).

Il comma 7 dell'art. 26 T.U.S.P. ha previsto che sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21.3.1997.

Il comma 12-sexies dell'art. 26 T.U.S.P. ha previsto che, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), T.U.S.P. non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

L'articolo 20 T.U.S.P. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al comma 1, ha previsto che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il comma 2 dell'art. 20 sopra citato ha previsto, inoltre, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

In ottemperanza alla normativa sopra citata, il Comune di Ceriana, con deliberazione C.C. n. 20 del 27.9.2017, ha approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l'esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Operata tale Revisione straordinaria, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica della partecipazioni detenute, mediante un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene quote di capitale, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145), al comma 723 dell'art. 1, come già sopra evidenziato, ha inserito nel T.U.S.P., dopo il comma 5 dell'art. 24, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il seguente art. 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Con deliberazione C.C. n. 43 del 17.12.2020, questo Comune ha approvato il Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2019, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l'esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Di seguito, si procede, pertanto, con gli adempimenti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., sopra citato.

- 2) Piano di Razionalizzazione: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente dal Comune di Ceriana al 31.12.2020 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.).

Alla data del 31.12.2020, il Comune di Ceriana risulta proprietario direttamente delle seguenti società e partecipazioni societarie (in parentesi la percentuale di partecipazione): n. 1253 azioni ordinarie su 223.042

- RIVIERACQUA S.c.p.A. (Partecipazione diretta: 0,561778%.)

Esercizio del controllo analogo congiunto mediante Convenzione tra i Comuni ex art. 30 TUELL. Scadenza affidamento in house del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese: 14.11.2042).

Attività esercitata: Gestione in house del Servizio Idrico Integrato affidato alla Società dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese (con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020 è stato stipulato il contratto di affitto del ramo di azienda idrico di Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A. della durata di un anno, rinnovabile per corrispondenti periodi temporali, nelle more dell'integrazione tra le due società).

Con Decreto del Tribunale di Imperia s.n. del 3.8.2021, agli atti con prot. n. 69042 del 4.8.2021, è stato aperto d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo di Rivieracqua S.c.p.A. ed è stata fissata per la comparizione della Società l'udienza del 14.9.2021 nella quale si è valutato di intraprendere strumenti alternativi volti comunque alla tutela dell'interesse dei creditori.

Con provvedimento in data 12.11.2021, il Tribunale di Imperia ha disposto la revoca dell'ammissione di Rivieracqua S.c.p.A. alla procedura di concordato preventivo a causa dell'eccessiva durata della stessa. Il Tribunale ha evidenziato come la Società abbia nel tempo indubbiamente migliorato la sua posizione complessiva possedendo oggi risorse per la gestione del S.I.I. con una sensibile riduzione dei debiti, nonché abbia oggi la possibilità di risolvere la sua situazione critica. Rivieracqua si sta, pertanto, attivando al fine di individuare uno strumento di ristrutturazione dell'indebitamento alternativo alla procedura di concordato preventivo.

Quale azione di razionalizzazione, si conferma la necessità di razionalizzare la società e ristrutturare il debito. Considerata la partecipazione esigua del Comune di Ceriana, le azioni saranno valutate congiuntamente agli altri enti locali soci con gli strumenti a disposizione del controllo analogo congiunto.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO

Il Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Stefania Caviglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2022 al 29/01/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceriana , lì 14/01/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott.ssa Stefania Caviglia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceriana, lì _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Stefania Caviglia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Stefania Caviglia